

**IPOTESI DI ACCORDO**  
**Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91**

Addì 19 Novembre 2014, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia MI-LO-MB, si sono incontrati i seguenti signori:

per Rexel Italia S.p.A.

Massimo Ferri assistito dall'avv.  
Marilena Ferramosca dello  
Studio Associato Pagani di  
Milano

per l'Unione Confcommercio Milano

Emanuela Cambri  
Roberta Rossetti

per Filcams-Cgil Nazionale e Territoriali

Andrea Montagni  
Ivano Cerri  
Marco Micene

per Fisascat-Cisl Nazionale e Territoriali

Diego Lorenzi

le RSA/RSU

nell'ambito della procedura di mobilità avviata ai sensi degli art. 4 e 24 legge 223/1991 e succ.ve modd.ni

**PREMESSO CHE**

- l'Azienda ha attivato in data 10 novembre 2014, la procedura di riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24, Legge n. 223/91 per n. 100 lavoratori in esubero;
- nel corso dell'incontro svoltosi in data odierna Rexel ha dettagliatamente illustrato le motivazioni che l'hanno portata alla decisione di riorganizzazione della Società con conseguente attivazione della procedura di riduzione di personale così come previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 223/91;
- le OO.SS., al fine di rendere meno traumatica la procedura in esame, hanno prospettato e richiesto all'Azienda di ricorrere allo strumento del contratto di solidarietà ex lege n. 863/84, al fine di risolvere la situazione di esubero strutturale.

**Tutto ciò premesso le Parti hanno concordato quanto segue:**

1. Le premesse fanno parte integrante al presente accordo.
2. Entro e non oltre il 24 dicembre 2014, nell'ambito delle funzioni dichiarate in esubero nelle sedi di cui alla comunicazione di avvio della procedura, la Società individua un numero massimo di lavoratori pari a 50 (allo stato indicativo e non vincolante e che verrà definito precisamente in sede di accordo, anche a seguito delle ricollocazioni che la Società si impegna ad effettuare tenendo

anche conto delle non opposizioni al collocamento in mobilità acquisite); la Società si riserva di valutare eventuali manifestazioni di non opposizione da parte di lavoratori non ricompresi tra le posizioni dichiarate in esubero di cui sopra, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali nell'ambito di mansioni equivalenti o fungibili in ciascuna specifica area geografica.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, L. 223/91, l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità con riferimento ai profili professionali evidenziati nell'Allegato 1 della comunicazione di apertura della procedura, avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- lavoratori che non si oppongano al collocamento in mobilità, nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali e che manifesteranno tale non opposizione per iscritto entro il 4 dicembre p.v.;
- in subordine, effettuata tra le parti la verifica dell'andamento della fase istruttoria così come previsto dal presente accordo, con riferimento alle filiali per cui è prevista la chiusura e per il personale per il quale la Società non avrà trovato una ricollocazione, la Società procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Come strumento alternativo alla collocazione in mobilità dei restanti lavoratori dichiarati in esubero e al fine di salvaguardarne il posto di lavoro e le professionalità esistenti, la società farà ricorso al contratto di solidarietà della durata di 24 mesi in deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 9 legge 223/91 - così come chiarito dal DM 46448 del 10 luglio 2009 e dalla circ. Ministero del Lavoro n. 1879 del 21 gennaio 2010. Il contratto di solidarietà decorrerà dal 1° gennaio 2015.

L'attuale contratto di solidarietà in scadenza il 31.01.2015 cesserà anticipatamente in data 12.12.2014.

La Società espletterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste.

Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che accetteranno la collocazione in mobilità, un sostegno economico pari a 12 mensilità lorde (ultima retribuzione ordinaria lorda moltiplicata per 12).

Alla scadenza del contratto di solidarietà, non mutando significativamente le condizioni di mercato e/o aziendali, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare la possibilità di un ulteriore ricorso al contratto di solidarietà.

Le parti si incontreranno il giorno 9 dicembre alle ore 10.00 presso la sede di Confcommercio Milano, per dare attuazione al presente protocollo di intesa con la sottoscrizione di specifici accordi sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Rexel Italia spa

Per Confcommercio MI-LO-MB

Per la Filcams-Cgil

Per la Fisascat-Cisl

Per la RSA/RSU